

**8 MAGGIO 2018**

**Sesto punto all'o.d.g.: Convenzione proposta dal Dipartimento di giurisprudenza Università Roma Tre sul tirocinio anticipato della pratica forense.**

Il Consiglio, all'unanimità

delibera

di approvare la Convenzione proposta dall'Università degli Studi Roma-Tre Dipartimento di Giurisprudenza per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza nel testo come modificato e corretto. Manda alla Segreteria per il suo inoltro al Rettore della facoltà di Giurisprudenza per la sua approvazione e successiva sottoscrizione.

\*\*\*

Il Consiglio

- preso atto che l'art. 41, 6 comma lett. d) Legge 247/2012 prevede che il tirocinio possa essere svolto, tra l'altro ed in forma alternativa *“per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40”*;  
- ritenuto che, per tale fine, lo studente che scelga tale opzione deve iscriversi presso il Registro dei Praticanti avvocati istituito presso ogni Ordine,

delibera

che la tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti, anche per gli studenti che decidessero di effettuare l'anticipazione del tirocinio in costanza di studi universitari e prima del conseguimento del diploma universitario, sia prevista in € 128,00 di cui € 85,00 per quota associativa.

**15 MAGGIO 2018**

**Sesto punto all'o.d.g.: costituzione Scuola Forense.**

Il Consiglio,

rilevata la necessità di costituire una Scuola Forense al fine di dare attuazione al DM 17/2018, con il quale è stato introdotto il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art. 43 comma 2 L. 247/2012; all'unanimità

delibera

di costituire una Commissione composta dai Consiglieri Giannantonio, Sepe, Farau, Soldera e Caporilli nonché dai componenti che il Presidente della Fondazione “Michele Pierro” vorrà indicare, al fine di realizzare una Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Latina che dovrà organizzare corsi formativi idonei alle finalità della formazione dei praticanti a mente dell'art. 43 L.P..

**22 MAGGIO 2018**

**Terzo punto all'o.d.g.: audizione morosi ex art. 29 L. 247/2012.**

Il Consiglio

- rilevato che già l'iscritto aveva beneficiato di un primo rinvio e che comunque la richiesta come sopra formulata non può essere accolta;
- preso pertanto atto che **P'Avv. omissis**, benché ritualmente convocato, non è comparso per l'audizione personale;
- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità;
- visto l'art 29 , 6° comma L. 247/2012

delibera

con voto unanime, di sospendere **P'Avv. omissis** dall'esercizio della professione forense per mancato pagamento delle quote associative dovute all'Ordine.

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all'interessato e perdurerà sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità.

**Quinto punto all'o.d.g.: ristrutturazione Sala avvocati.**

Il Consiglio

rilevato che l'Arch. Stefano Collina, nato a Cosenza il 28.07.1966, con Studio professionale in Viale Le Corbusier 39, già nominato per la ristrutturazione della sede dell'Ordine presso il Tribunale di Latina, si è distinto per puntualità e competenza, svolgendo egregiamente il suo lavoro;

che occorra assicurare una continuità con il lavoro già svolto, dovendo procedersi al solo arredo del nuovo spazio concesso dal Tribunale per essere adibito a sala avvocati, all'unanimità

delibera

di affidare all'Arch. Stefano Collina, nato a Cosenza il 28.07.1966, con Studio professionale in Viale Le Corbusier 39, l'incarico di procedere alla ristrutturazione ed all'arredo della Sala Avvocati situata all'interno del Tribunale di Latina, previa richiesta di un preventivo sull'attività da svolgere.

**Settimo punto all'o.d.g.: GDPR Regolamento UE 2016/679.**

Il Consiglio, a maggioranza, conferisce all'Avv. Xenia Caldarelli, con Studio in Latina Via Nino Bixio 31, l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Ordine degli Avvocati di Latina, a mente del Regolamento 2016/679 EU.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

**Ottavo punto all'o.d.g.: Assicurazione dipendenti dell'Ordine.**

Il Consiglio,  
vista la nota pervenuta in data 14 maggio 2018 con cui Cassa Forense comunica che Unisalute SpA ha rinnovato la copertura della polizza sanitaria grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, estendendola anche ai dipendenti dell'Ordine, fissando per ciascuno di essi un premio assicurativo annuo pari ad €. 140,00;  
rilevata l'opportunità di dover estendere la copertura alle attuali dipendenti dell'Ordine,  
all'unanimità

delibera

- di estendere la copertura della polizza richiamata in premessa alle attuali dipendenti dell'Ordine, previa, se necessaria, variazione di bilancio;
- di inviare copia della polizza al Consulente del Lavoro per verificare se, per effetto di quella, possa verificarsi qualche incidenza sul piano previdenziale delle dipendenti

Manda alla Segreteria di espletare tutti gli adempimenti connessi.

## 29 MAGGIO 2018

### Quarto punto all'o.d.g.: ore 15.00: audizione morosi ex art. 29 L. 247/2012;

Il Consiglio

- rilevato che già l'iscritto aveva beneficiato di un primo rinvio e che comunque i pagamenti parziali come certificati non possono essere sufficienti;
- preso pertanto atto che **P'Avv. omissis**, benché ritualmente convocato, non è comparso per l'audizione personale;
- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità;
- visto l'art 29 , 6° comma L. 247/2012

delibera

con voto unanime, di sospendere **P'Avv. omissis**, dall'esercizio della professione forense per mancato pagamento delle quote associative dovute all'Ordine.

Il Consiglio

- rilevato che già l'iscritto aveva beneficiato di un primo rinvio e che non ha nelle more effettuato alcun pagamento;
- preso pertanto atto che **P'Avv. omissis**, benché ritualmente convocato, non è comparso per l'audizione personale;
- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità;
- visto l'art 29 , 6° comma L. 247/2012

delibera

con voto unanime, di sospendere **P'Avv. omissis** dall'esercizio della professione forense per mancato pagamento delle quote associative dovute all'Ordine.

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all'interessato e perdurerà sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità.

Il Consiglio

- rilevato che già l'iscritto aveva beneficiato di un primo rinvio e che non ha nelle more effettuato alcun pagamento;
- preso pertanto atto che **l'Avv. omissis**, benché ritualmente convocato, non è comparso per l'audizione personale;
- ritenuto che, allo stato, risulta persistente la morosità;
- visto l'art 29 , 6° comma L. 247/2012

delibera

con voto unanime, di sospendere **l'Avv. omissis** dall'esercizio della professione forense per mancato pagamento delle quote associative dovute all'Ordine.

La sospensione avrà effetto dal momento della comunicazione all'interessato e perdurerà sino a quando lo stesso non darà la prova di aver sanato la propria morosità.